

WINKLER & SANDRINI

Wirtschaftsprüfer und Steuerberater
Dottori Commercialisti - Revisori Contabili

Wirtschaftsprüfer und Steuerberater

Dottori Commercialisti e Revisori Contabili

Peter Winkler
Stefan Engele
Martina Malfertheiner
Stefano Seppi
Andrea Tinti
Stephanie Vigl
Rechtsanwalt - avvocato
Chiara Pezzi
Mitarbeiter - Collaboratori
Karoline de Monte
Thomas Sandrini

Stefan Sandrini

Oskar Malfertheiner

Massimo Moser

Michael Schieder

Roberto Cainelli

Iwan Gasser

Circolare

numero:	02i
del:	2022-01-13
autore:	Andrea Tinti

A tutti i nostri clienti titolari di partita IVA

Esterometro - Rinvio al 1° luglio 2022 dei nuovi obblighi e delle nuove tempistiche

Con la presente circolare intendiamo informare brevemente che **le nuove regole**¹ per la trasmissione telematica, attraverso lo Sdi, dei dati relativi a tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi **verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato**, a prescindere dalla loro rilevanza ai fini Iva **entrano in vigore** obbligatoriamente dal **1° luglio 2022**, ovvero per le operazioni effettuate a partire da tale data (e non più dal 1° gennaio 2022)².

Con il citato rinvio della nuova disciplina, la comunicazione delle operazioni con soggetti non stabiliti **potrà** essere effettuata, **ancora per tutto il primo semestre 2022**, **trimestralmente** cioè su base massiva ed

- entro il **31 gennaio 2022**, per le operazioni effettuate nel quarto trimestre 2021
- entro il **2 maggio 2022**³, per le operazioni effettuate nel primo trimestre 2022
- entro il **22 agosto 2022**⁴, per le operazioni effettuate nel secondo trimestre 2022.

Il rinvio in oggetto non influisce sul reverse charge interno (per esempio settore edile) e la relativa integrazione della fattura (con trasmissione di una fattura elettronica con tipo documento TD16).

Resta, comunque, **facoltativa**, anche nel **primo semestre 2022**, la trasmissione dei dati del c.d. "esterometro"⁵ **con le nuove regole**⁶, ovvero i relativi dati potranno essere trasmessi telematicamente tramite SdI singolarmente secondo "il formato" previsto per la **fattura elettronica** nel modo seguente:

- con riferimento alle operazioni svolte: entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi ;
- con riferimento alle operazioni ricevute: entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione o di effettuazione dell'operazione.

1 Come annunciato più volte nelle nostre circolari. Vedasi la nostra ultima circolare in merito: n. 98 del 13.12.2021

2 Ciò per effetto della recente modifica dell'articolo 5, comma 14-ter, del DL 146/2021

3 Essendo il 30 aprile un sabato;

4 Essendo il 20 agosto un sabato e operando l'ulteriore differimento di cui all'art. 37 comma 11-bis del DL 223/2006.

5 Vedasi articolo 1, comma 3-bis, del DLgs 127/2015

6 Vedasi anche nostra circolare n. 98/2021, considerando tuttavia che il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 293384 del 28 ottobre 2021 è stato abrogato e sostituito dal **Provvedimento n. 374343/2021 del 23 dicembre 2021**

Le regole (specifiche) tecniche della fattura elettronica necessarie (anche) per la trasmissione dei dati delle menzionate operazioni transfrontaliere effettuate e ricevute, sono state **adeguate recentemente**⁷ alle disposizioni normative in vigore. Il precedente provvedimento del Direttore dell'Agenzia⁸ relativo è stato abrogato.

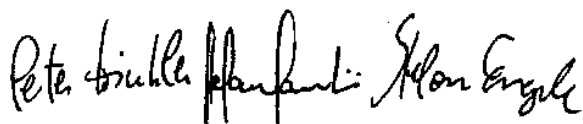
Le trasmissione dei dati di cui sopra è facoltativa per tutte le operazioni per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche.

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento e porgiamo

cordiali saluti

Winkler & Sandrini

Dottori Commercialisti e Revisori Contabili

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Peter Winkler". The signature is fluid and cursive, with the first name "Peter" and the last name "Winkler" clearly distinguishable.

⁷ Con Provvedimento n. 374343 /2021 del 23 dicembre 2021, vedasi il seguente link:

<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/-/provvedimento-del-23-dicembre-2021-esterometro>

⁸ Il provvedimento abrogato è il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 293384 del 28 ottobre 2021